

CAMERA DEI DEPUTATI N. 944

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITOMANLIO VITTORIA, MIOTTI CARLI AMALIA, BARBI

Presentata il 7 febbraio 1964

Norme integrative dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831,
in favore del personale insegnante dei Conservatori di musica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci permettiamo presentare al vostro esame un comma aggiuntivo all'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che, nell'aderenza ai motivi ispiratori del provvedimento legislativo, si propone colmare una evidente lacuna nell'applicazione pratica del medesimo articolo, in particolare per quanto attiene al conferimento delle cattedre nei Conservatori di musica.

La formulazione attuale del comma 5 dell'articolo 21 non facilita l'accesso alle cattedre di materie artistiche presso i suddetti Conservatori, al personale insegnante che si è reso particolarmente benemerito nella pre-

stazione del servizio non di ruolo con una esperienza che va riconosciuta ed utilizzata.

Negli istituti artistici, dove si accede dopo un lungo *iter* di preparazione specifica, le cattedre sono limitate e i concorsi sono banditi occasionalmente, pur prescindendo dal limite di età dei partecipanti.

La modesta pretesa dell'accoglimento della nostra proposta è motivata dal desiderio di compiere un atto di giustizia e di adeguamento all'idea ispiratrice del provvedimento a cui ci si riferisce.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 21 della legge 28, luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Ai concorsi per le cattedre di insegnamento delle materie artistiche istituite presso i Conservatori di musica possono partecipare, ai sensi dei precedenti commi, anche coloro che, prescindendo dai limiti di età, abbiano prestato servizio presso i predetti istituti per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni e con la costante qualifica di « ottimo » nell'insegnamento della materia a cui si riferisce il concorso stesso ».